

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 563/2009 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Per alcuni prodotti per i quali un contingente tariffario autonomo è stato aperto dal regolamento (CE) n. 2505/96 del Consiglio ⁽¹⁾ il volume contingenziale fissato in detto regolamento è espresso in un'unità di misura diversa dal peso in tonnellate o chilogrammi e dal valore. Ove la nomenclatura combinata figurante nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽²⁾, non preveda un'unità di misura supplementare per tali prodotti, possono sorgere dubbi in relazione all'unità di misura utilizzata. A fini di chiarezza e per una migliore gestione dei contingenti è necessario prevedere che, per beneficiare dei suddetti contingenti tariffari autonomi, si debba indicare il quantitativo esatto dei prodotti importati nella «Casella n. 41: Unità supplementari» della dichiarazione di immissione in libera pratica utilizzando l'unità di misura del volume contingenziale fissata per tali prodotti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96.

(2) È opportuno soddisfare alle condizioni più vantaggiose la domanda comunitaria dei prodotti cui si applica il regolamento (CE) n. 2505/96. A tal fine, a decorrere dal 1° luglio 2009, è opportuno aprire tre nuovi contingenti tariffari comunitari a dazio nullo per quantitativi adeguati, evitando nel contempo di perturbare i mercati di tali prodotti.

(3) Il volume del contingente tariffario comunitario autonomo con numero d'ordine 09.2767 è insufficiente a soddisfare il fabbisogno dell'industria comunitaria. Di conseguenza, tale volume contingenziale dovrebbe essere aumentato.

(4) È opportuno rivedere la designazione delle merci con riguardo al contingente tariffario comunitario autonomo con numero d'ordine 09.2806.

(5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2505/96.

(6) Vista l'importanza economica del presente regolamento, è necessario ricorrere ai motivi di urgenza di cui al punto I, paragrafo 3, del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea.

(7) Poiché i contingenti tariffari devono avere effetto a decorrere dal 1° luglio 2009, è opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dalla medesima data ed entri immediatamente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2505/96 è modificato come segue:

1) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 1bis

Quando è presentata una dichiarazione di immissione in libera pratica per un prodotto indicato nel presente

⁽¹⁾ GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

regolamento, il cui volume contingente sia espresso in un'unità di misura diversa dal peso in tonnellate o chilogrammi e dal valore, per prodotti per i quali la nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio non prevede un'unità di misura supplementare, il quantitativo esatto dei prodotti importati è indicato nella "Casella n. 41: Unità supplementari" di detta dichiarazione, utilizzando l'unità di misura del volume contingente di tali prodotti stabilita nell'allegato I del presente regolamento.»;

2) l'allegato I è modificato come segue:

a) sono inseriti i contingenti tariffari per i prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento;

b) con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2009 le righe per i contingenti tariffari con numero d'ordine 09.2767 e 09.2806 sono sostituite dalla righe figuranti nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2009.

Tuttavia, l'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

L. MIKO

ALLEGATO I

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente
09.2813	ex 3920 91 00	94	Pellicola di butirale polivinile coestruso a tre strati, senza striscia colorata graduata, con un contenuto in peso pari o superiore al 29 % ma non superiore al 31 % di 2,2'-etilenediossietil bis(2-etilesanoato) come plastificante	1.7-31.12	500 000 m ²	0 %
09.2807	ex 3913 90 00	86	Ialuronato di sodio non sterile	1.7-31.12	55 000 g	0 %
09.2815	ex 6909 19 00	70	Supporti per catalizzatori o filtri, costituiti da parti in ceramica porosa, principalmente a base di ossidi di alluminio e titanio, di volume totale non superiore a 65 litri e dotati di almeno un canale (aperto ad una o entrambe le estremità) per cm ² della sezione trasversale	1.7-31.12	190 000 unità	0 %

ALLEGATO II

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente
09.2806	ex 2825 90 40	30	Triossido di tungsteno, ivi compreso l'ossido di tungsteno blu	1.1-31.12	12 000 tonnellate	0 %
09.2767	ex 2910 90 00	80	Ossido di allile e glicidile	1.1-31.12	2 500 tonnellate	0 %